

“RUNTS: Registro unico nazionale del Terzo Settore”

Iscrizioni telematiche a partire dal mese di aprile 2021

Vantaggi dell'introduzione del RUNTS

Una delle novità più importanti della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”) riguarda l’istituzione del registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di superare l’attuale sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome. Per ottenere la qualifica di ente del Terzo Settore (ETS¹) sarà quindi necessaria l’iscrizione al RUNTS, il cui funzionamento è disciplinato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali approvato il 15 settembre 2020².

Il Portale del RUNTS dovrà essere realizzato entro 180 giorni dalla pubblicazione del DM e sarà quindi disponibile presumibilmente nel mese di aprile 2021.

Il RUNTS, oltre a garantire l’efficacia costitutiva riveste anche la funzione di trasparenza e di certezza del diritto, soprattutto riguardo ai terzi che dovranno rapportarsi con gli Ets stessi.

L’iscrizione dà inoltre diritto ad beneficiare di alcune agevolazioni previste per il Terzo Settore, soprattutto di carattere fiscale.

Soggetti interessati all’iscrizione al RUNTS e struttura del Registro

Il RUNTS, istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma gestito principalmente su base territoriale (all’ufficio statale si affiancheranno infatti gli uffici regionali e provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano), è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avrà il compito di vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo Settore, assicurando omogeneità ed uniformità nell’applicazione delle regole di accesso e permanenza nel Registro che si compone di 7 sezioni:

1. organizzazioni di volontariato;
2. associazioni di promozione sociale;
3. enti filantropici;
4. imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
5. reti associative;
6. società di mutuo soccorso;
7. altri enti del terzo settore³.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni; le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS già iscritte nei relativi registri passeranno automaticamente nel Registro, mentre le Onlus dovranno scegliere in quale sezione del RUNTS collocarsi, poiché gli effetti dell’abrogazione della normativa in tema di Onlus si produrranno solo a partire dal periodo d’imposta successivo all’operatività del RUNTS e all’autorizzazione della Commissione Europea. Le organizzazioni non governative (ONG⁴) possono presentare richiesta di iscrizione al RUNTS, previo adeguamento del relativo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice.

¹ Si tratta di una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro (nel caso delle imprese sociali, con deroghe alla distribuzione degli utili), mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi.

² Il medesimo decreto disciplina anche le modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al RUNTS.

³ Associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

⁴ di cui alla L. n. 125/2014, già riconosciute idonee ai sensi della L. n. 49/1987.

Iscrizione e cancellazione al RUNTS ai sensi del DM n. 106 del 15.09.2020

L'iscrizione al RUNTS, da presentare esclusivamente in via telematica (cfr. art. 6 DM n. 106/2020), varia a seconda che l'ente non profit sia o meno dotato di personalità giuridica o che si tratti di rete associativa ed è obbligatoria per gli enti che vogliono usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal Codice del Terzo Settore (CTS). Mediante l'iscrizione al Registro unico le associazioni, le fondazioni e le altre organizzazioni del comparto potranno acquistare la personalità giuridica.

ISCRIZIONE	CANCELLAZIONE ⁵
<ol style="list-style-type: none">1. la domanda di iscrizione è presentata (contestualmente al deposito di: atto costitutivo, statuto e altri documenti e informazioni richieste dal decreto in questione) dal rappresentante legale dell'ente o della sua rete associativa presso l'ufficio regionale/provinciale competente o l'ufficio statale per l'iscrizione nella sezione delle reti associative;2. all'atto della registrazione, l'ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia quando gli enti superino per 2 esercizi consecutivi due dei limiti contemplati⁶;3. l'ufficio verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l'iscrizione ed entro 60⁷ giorni dalla presentazione della domanda può: iscrivere l'ente, rifiutare l'iscrizione⁸ con provvedimento motivato o invitare l'ente a completare o rettificare la domanda oppure integrare la documentazione.	<p>può avvenire:</p> <ol style="list-style-type: none">1. a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo Settore;2. per accertamento⁹ d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o tributaria. <p>L'ente cancellato dal registro unico nazionale per mancanza dei requisiti e intenzionato a continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio secondo la normativa sul Terzo settore¹⁰, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS. Nel caso in cui vengano meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del registro, ma permangano quelli per l'iscrizione in altra sezione del registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel RUNTS.</p>

- Nel Registro, per ciascun ente, devono essere indicate almeno le seguenti **informazioni**: denominazione; forma giuridica; sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; data di costituzione; oggetto dell'attività di interesse generale, il codice fiscale o la partita Iva; possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo; generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni;
- entro 30 giorni devono essere iscritte (con contestuale deposito dei relativi atti) tutte le **vicende più rilevanti dell'ente**: riconoscimento della personalità giuridica; modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano

2

⁵ Nel caso di avverso provvedimento di cancellazione dal registro, è ammesso il ricorso davanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

⁶ Limiti superati dagli enti per 2 esercizi consecutivi, per i quali all'atto della registrazione, l'ufficio acquisisce l'informazione antimafia: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

⁷ In caso di silenzio da parte dell'ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall'ufficio. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'ufficio, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

⁸ In caso di diniego all'iscrizione nel registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

⁹ Gli uffici del RUNTS provvedono a una revisione periodica, con cadenza triennale, per verificare che gli Ets iscritti nel RUNTS presentino ancora i requisiti previsti per l'iscrizione. Nel caso di accertamento di una causa di estinzione o scioglimento, ne danno comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale in cui l'ufficio ha sede affinché vengano disposte le procedure di liquidazione e cancellazione dell'ente dal registro. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l'ente, se non adempie, è cancellato dal registro.

¹⁰ Il patrimonio deve essere devoluto, assunto il parere positivo dell'ufficio del RUNTS territorialmente competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

l'estinzione; generalità dei liquidatori; altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;

- entro il 30 giugno di ogni anno l'ente deve depositare i bilanci (di esercizio ed, eventualmente, quello sociale) e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente.

Personalità giuridica

L'acquisizione della personalità giuridica è una caratteristica facoltativa e fa sì che per le proprie **obbligazioni** risponda soltanto l'ente con il suo patrimonio, e non gli associati con i loro patrimoni personali. In ogni caso devono necessariamente avere la personalità giuridica i Centri di servizio per il volontariato (CSV) e gli Enti filantropici. Inoltre, solo gli ETS con personalità giuridica potranno costituire patrimoni destinati a uno specifico affare.

La maggior parte delle associazioni presenti in Italia è caratterizzata dall'assenza della personalità giuridica e per tali enti l'iscrizione al Registro è disciplinata dall'art. 8 del DM. Si tratta di:

- Organizzazioni di volontariato - ODV (artt. 32 e seguenti);
- Associazioni di promozione sociale - APS (artt. 35 e seguenti);
- Enti filantropici (artt. 37 e seguenti);
- Reti associative (art. 41; in tal caso l'art. 10 del decreto contiene alcune norme specifiche da seguire al momento della presentazione dell'istanza al Registro);
- Società di mutuo soccorso (art. 42, costituite ai sensi della legge n. 3818/1886 e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello stesso CTS, all'obbligo di iscrizione nella sezione "imprese sociali" presso il Registro imprese).

L'iscrizione al RUNTS semplificherà i passaggi per ottenere la personalità giuridica: la normativa è stata unificata (prima ogni Regione aveva le proprie regole). Adesso sarà il Notaio a presentare la domanda, certificando la sussistenza dei presupposti (atto pubblico, conforme ai dettami del TU, e sussistenza di un patrimonio di almeno 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni).

Responsabilità e sanzioni

La responsabilità del deposito degli atti e della completezza delle informazioni comunicate al RUNTS compete agli **amministratori** e, in caso di violazione, si applicano le stesse **sanzioni** previste per il Registro delle Imprese:

- sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro;
- se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo;
- se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione nel RUNTS sono opponibili ai terzi soltanto dopo la pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza; restano non opponibili ai terzi per 15 giorni dalla pubblicazione, qualora questi provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

Oltre che nel Registro, gli enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Nel caso delle fondazioni del Terzo settore, i poteri di controllo e vigilanza dell'autorità governativa, previsti dal codice civile, sono esercitati dall'ufficio del RUNTS territorialmente competente.

Alcuni dettagli e contatti presso la Regione Veneto

La Regione del Veneto si sta organizzando per la migrazione dei dati contenuti nella Banca dati regionale delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) al RUNTS. Le [ODV e le APS](#) già iscritte nei registri regionali sono pertanto tenute ad inserire in tale Banca Dati le informazioni aggiornate ed i documenti necessari al primo popolamento del RUNTS.

- **Consultazione Registro Regionale delle A.P.S.:** nel sito regionale si può consultare [l'elenco delle associazioni iscritte](#) Per informazioni : Direzione Servizi Sociali – U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale - Tel. 041 2791381-1364-1375 e-mail servizi.sociali@regione.veneto.it - [sito web](#)
- **Finanziamenti, contributi e obbligo di pubblicità:** con l'iscrizione al Registro regionale delle A.P.S., l'associazione può accedere ai contributi pubblici, stipulare convenzioni con Enti pubblici e acquisire il 5 per mille¹¹ delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Per partecipare ai bandi regionali è possibile consultare la [sezione bandi](#)
- **Registro Regionale delle Persone giuridiche:** le APS possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. In questo caso l'ente iscritto nel Registro regionale delle A.P.S. dovrà iscriversi al [Registro Regionale delle Persone giuridiche di diritto privato](#).
Con il riconoscimento della personalità giuridica, l'Ente acquista una "autonomia patrimoniale perfetta", e gli amministratori cessano di essere personalmente responsabili, anche con il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni assunte dallo stesso Ente. La modulistica **da presentare è disponibile negli allegati alla delibera regionale n.134 del 14/02/17**
Contatti presso l'Unità organizzativa Persone giuridiche e servizi elettorali– tel. 041 2795738 – 5961 e-mail entilocaliservizielettorali@regione.veneto.it
- **Centri di Servizio Volontariato Provinciali:** la Regione del Veneto con la [L.R. n. 40 del 30 agosto 1993](#) agli artt. 14 e seguenti ha disciplinato i Centri di Servizio per il Volontariato, presenti in ogni capoluogo di Provincia. I CSV hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato offrendo consulenza ed assistenza a favore delle associazioni o organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.
Per informazioni e contatti: [Centro di Servizio Volontariato Provinciale di Belluno-Treviso](#) ([Centro Servizio Volontariato Provinciale di Padova](#), [Centro di Servizio Volontariato Provinciale di Rovigo](#), [Centro di Servizio Volontariato Provinciale di Venezia](#), [Centro di Servizio Volontariato Provinciale di Verona](#), [Centro di Servizio Volontariato Provinciale di Vicenza](#))
- **Registri Provinciali e Comunali:** le associazioni possono iscriversi ai registri tenuti dalle Province e dai Comuni in cui operano. Per informazioni rivolgersi alle [Province e ai Comuni della Regione del Veneto](#).

Per problematiche amministrative e gestionali: Tel. 041/2791381; e-mail: monica.mason@regione.veneto.it; Recapiti call center per assistenza tecnica: Tel.: 041/2793400; e-mail: supporto.sanita@regione.veneto.it; Per ogni altra informazione: Volontariato: Tel. 041/2791375; e-mail: sonia.bergamo@regione.veneto.it; Promozione sociale: Tel. 041/2791364; e-mail: annuccia.radetich@regione.veneto.it

Sitografia

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-106-del-15092020-con-allegati-A-B-C.pdf>

<https://www.regione.veneto.it/web/rete-degli-urp-del-veneto/associazioni-di-promozione-sociale>
www.ipsoa.it

Rassegna Stampa 18 febbraio 2021 (articolo il Sole24 ore a cura di Gabriele Sepio)

<https://www.cantiereterzosettore.it>

Treviso, 29 marzo 2021

A cura di Servizi CSR - Ambiente

¹¹ Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri: nazionale, regionali e provinciali possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate.